

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1877)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARENA, PALUMBO e FINIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 AGOSTO 1971

Modifica dell'articolo 203 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 203 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, statuisce che alla concessione dell'aspettativa, richiesta dal magistrato nei casi indicati dal precedente articolo 202, consegue il collocamento fuori del ruolo organico del magistrato stesso con dichiarazione di vacanza del posto già da lui occupato. Ne viene che il magistrato, al termine del periodo di aspettativa, deve inoltrare domanda per ottenere l'assegnazione di altra sede ed eventualmente di altre funzioni.

La disciplina indicata, che peraltro è difforme da quella prevista per gli impiegati civili dello Stato (vedi articolo 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), appare in contrasto con i principi costituzionali e in specie con la norma dettata dall'articolo 107 della Costituzione. Questa disposizione, in vero, nel sancire il principio della inamovibilità del magistrato, prevede che vi si possa derogare per decisione del Consiglio superiore della magistratura adottata soltanto — salva la manifestazione di consen-

so da parte dell'interessato — « per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario »: il che sta a dire solo per le ipotesi previste espressamente dalla legge quali cause di procedimento disciplinare o, comunque, per fatti imputabili al magistrato e suscettibili, quindi, di valutazione da parte del Consiglio superiore. Al di fuori, dunque, dei casi ipotizzati dall'articolo 107 della Carta costituzionale — sia pure mediante una norma di rinvio alla legge ordinaria, la quale ultima trova, beninteso, il suo limite nel principio affermato dallo stesso articolo 107 — nessuna diversa situazione può comportare per il magistrato la perdita del diritto alla sede e alla funzione.

E poichè, viceversa, questa perdita è la conseguenza immediata della chiesta concessione di aspettativa, è evidente che l'articolo 203 in questione pone in essere una ragion di deroga al principio della inamovibilità non certo inquadabile nelle norme di cui al menzionato articolo 107 della Costituzione. Norme queste di carattere im-

mediatamente precettivo, come affermato ancor di recente dal Consiglio superiore della magistratura.

Tanto più palese è il contrasto tra la normativa in vigore e l'articolo 107 della Carta costituzionale sol che si consideri il caso dell'aspettativa per infermità: in tale ipotesi, difatti, la perdita della sede e delle funzioni consegue ad un fatto certamente non imputabile al magistrato e avviene in un momento in cui maggiormente può interessare al magistrato stesso la conservazione della propria sede. Si potrebbe qui ravvisare sinanco la violazione del principio ge-

nerale, deducibile dall'articolo 38 della Costituzione, che vuole siano assicurati a tutti i lavoratori adeguati mezzi di tutela in rapporto alle esigenze derivanti da eventuali inabilità temporanee.

La modifica che si propone al citato articolo 203 — e che confidiamo troverà il consenso degli onorevoli senatori — mira ad ovviare ai lamentati inconvenienti prospettando ad un tempo, per la salvaguardia delle esigenze di servizio, soluzioni idonee e legittime sotto il profilo costituzionale in aderenza a pronunzie recenti della Corte costituzionale.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 203 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

« Il magistrato in aspettativa conserva il diritto alla sede e alle funzioni.

Qualora inderogabili esigenze di servizio richiedano che nella sede o ufficio di appartenenza del magistrato collocato in aspettativa venga assegnato altro magistrato, si provvede mediante l'applicazione, a' sensi degli articoli 110 e seguenti del presente ordinamento.

Qualora, viceversa, non sia necessario provvedere a mente del comma precedente, il ruolo del magistrato collocato in aspettativa viene assegnato ad altro o ad altri magistrati dello stesso ufficio ».